

IMU E TRIBUTI LOCALI

Ai fini dell'imposta di registro sui decreti ingiuntivi l'operazione sottostante detta la tassazione

di **Leonardo Pietrobon**

Orami da alcuni anni, i **decreti ingiuntivi** di pagamento rappresentano uno dei tanti tentativi posti in essere dalle imprese e non solo, per **ottenere il pagamento dei crediti** vantati nei confronti dei propri clienti. Ad accompagnare tale costante abitudine, alcune volte, c'è anche **l'Agenzia delle entrate**, la quale, in sede di registrazione di tali decreti ingiuntivi, **richiede il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale**, incurante di verificare la natura e l'imposizione dell'operazione sottostante il decreto ingiuntivo stesso.

In alcuni casi, ciò che l'Agenzia dimentica è l'applicazione del **principio di alternatività tra l'Iva e l'imposta di registro** stabilita **dall'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986**, secondo il quale *“per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi **soggetti all'imposta sul valore aggiunto**, l'imposta si applica in **misura fissa**”*.

L'orientamento giurisprudenziale che prevede la tassazione in misura fissa dei decreti ingiuntivi esecutivi, nel caso in cui l'operazione sottostante sia un'operazione soggetta ad Iva, è ormai **consolidato da parecchi anni** (sul punto si vedano da ultimo le sentenze dalla **CTP di Napoli n.14159 del 30 maggio 2014**, **CTR Roma n. 748 dell'11 febbraio 2014**, **CTR Milano n. 84 del 10 giugno 2013**, **CTR Milano n. 94 del 13 settembre 2012** e **CTR Piemonte n. 22 del 22 dicembre 2010**).

Tutte le richiamate pronunce giurisprudenziali affermano che, con riferimento ai decreti ingiuntivi, **la Tariffa-Parte Prima, D.P.R. 131/1986**, riguardante gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, **all'articolo 8, comma 1, lett. b)**, prevede l'applicazione, tra l'altro, ai decreti ingiuntivi esecutivi, **dell'imposta di registro nella misura del 3%**. E fino a questo punto, l'eventuale pretesa dell'Amministrazione finanziaria potrebbe sembrare anche legittima, tuttavia, **la Nota II allo stesso articolo 8 della Tariffa-Parte Prima, D.P.R. 131/1986** stabilisce che **i decreti ingiuntivi “non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni **soggetti all'imposta sul valore aggiunto**”**.

Sulla questione, l'aspetto più “drammatico” è rappresentato dal fatto che la stessa Agenzia delle Entrate, con la **C.M. n. 34/E/2001**, stabilisce che **“ai decreti ingiuntivi originati da fattura è applicabile l'imposta di registro nella misura fissa di 250mila lire nonché, per il principio di alternatività all'articolo 40 del testo unico dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. n.**

131/1986, un'ulteriore tassa fissa per l'enunciazione del negozio sottostante quando l'atto enunciato, soggetto a Iva, non sia stato già registrato”.

Inoltre, come chiarito da ultimo e in modo ancora più preciso con la [C.M. n.18/E/2013](#), il principio dell'alternatività trova applicazione, in linea generale, **non soltanto con riguardo alle operazioni imponibili ai fini Iva** e quindi per quelle operazioni documentate da fattura in cui trova esposizione l'imposta sul valore aggiunto, ma **anche con riferimento alle operazioni Iva non imponibili**, a quelle escluse per effetto delle norme sulla territorialità e alle **operazioni esenti**. A tal proposito, la citata sentenza della **CTR Roma dell'11 febbraio 2014 n. 748** ricorda che **“operazione soggetta ad Iva è quella che realizza il presupposto impositivo previsto dal D.P.R. n. 633/19721, art. 1 e cioè che si tratta di una cessione di beni effettuata nell'esercizio di impresa, e che si tratti di operazione teoricamente soggetta ad Iva, a prescindere dalla qualificazione data in concreto all'operazione dall'operatore economico”**.

Coordinando, quindi, le richiamate disposizioni normative con i chiarimenti di prassi di cui sopra si può affermare **che l'imposta di registro sui decreti ingiuntivi si applica in misura fissa** nei casi in cui trovi applicazione il principio di alternatività Iva – imposta registro, ex articolo art. 40, D.P.R. 131/1986, rispetto all'operazione “sottostante”. In altri termini, **ciò che deve guidare** per la corretta tassazione ai fini dell'imposta di registro dei decreti **ingiuntivi è la “natura” dell'operazione** dalla quale deriva il decreto ingiuntivo oggetto di registrazione.

Lo stesso concetto deve trovare applicazione **anche con riferimento agli eventuali atti enunciati nel decreto ingiuntivo**. Infatti, come stabilito dalla **Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n.48/50/12**, l'accordo transattivo già soggetto ai Iva e citato nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale **sconta l'imposta di registro fissa** e non proporzionale. L'enunciazione è un istituto “neutrale” che non rappresenta una circostanza idonea a modificare la modalità di tassazione di un atto.

Da un punto di vista operativo, quindi, si rende necessario procedere con una “ricerca” a ritroso circa la **natura delle operazioni dalle quali deriva il decreto ingiuntivo oggetto di tassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria**.